07492-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez. 65
Pierluigi Di Stefano		UP-15/01/2021
Riccardo Amoroso	- Relatore -	R.G.N. 17457/2020
Alessandra Bassi		
Benedetto Raddusa Paternò		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte di Appello di Bologna

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza emessa in data 12 ottobre 2009 dal Tribunale di Ravenna con cui il predetto è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 81, 582, 583, 576 e 572 cod. pen. per avere maltrattato la figlia convivente, con continue aggressioni fisiche e verbali, minacce e offese, ostacolando le frequentazioni con i coetanei (fatti commessi fino al (omissis)), ritenendo generici e privi di specificità i motivi addotti.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (omissis)ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt.581 e 591 cod.proc.pen., sul principale rilievo che al momento della presentazione dell'appello non era ancora entrata in vigore la legge 1 ottobre 2012 n. 172, che ha riformato la disciplina delle impugnazioni, evidenziandosi che con il motivo di appello era stata richiesta una pena più mite in considerazione delle differenze antropologiche religiose e culturali tra la nostra società e quella egiziana.

Oltre ad evidenziare che la prescrizione del reato è maturata a causa del ritardo (otto anni) con cui è stata fissata l'udienza in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Innanzitutto va rilevato che la legge n. 172 del 2012 richiamata dal ricorrente è quella di "ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a (omissis) il : (omissis) ", che non ha apportato alcuna modifica all'art. 581 cod.proc.pen. n tema di impugnazione.

Si deve, poi, rilevare che con il ricorso proposto si censura unicamente la declaratoria di inammissibilità in riferimento ai motivi dedotti con l'atto di appello, ma le censure del ricorrente relative al difetto del carattere di specificità dei motivi di appello sono viziate dallo stesso difetto di specificità che è stato correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata.

Anche in questa sede il ricorrente ribadisce i motivi di appello limitandosi ad evidenziare la loro coerenza intrinseca ma senza soppesare l'aspetto principale della inammissibilità che discende dall'assenza di confronto con le argomentazioni del giudice di primo grado, quindi per difetto della specificità cd. estrinseca.

Va ricordato che pecca di specificità non solo il motivo che non individui il punto della decisione che si intende modificare, ma anche il motivo che non contenga una puntuale censura delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado ed una chiara prospettazione delle ragioni in fatto ed in diritto che giustificano una diversa valutazione, in tal senso dovendosi intendere la condizione di ammissibilità di cui all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. – già presente prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dalla Legge n. 103/2017 - che richiede l'enunciazione dei motivi con "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come i motivi di appello devono contenere una puntuale censura delle argomentazioni poste a fondamento

della decisione di primo grado ed una chiara prospettazione delle ragioni in fatto ed in diritto che giustificano una diversa valutazione.

Come osservato nella sentenza impugnata, l'appello era da considerarsi inammissibile per genericità, poiché non si confrontava con il contenuto della decisione impugnata, del tutto incompatibile con la linea difensiva scelta.

In particolare, non era stata in alcun modo censurata la circostanza di fatto, emersa dal racconto della vittima, secondo cui le violenze del padre (le venivano inferte cinghiate, colpi con corpi contundenti, qualche volta veniva anche legata mani e piedi) erano prive di qualunque spiegazione, perché l'uomo "se la prendeva con lei se era nervoso, perché qualcosa gli era andato storto, oppure perchè aveva litigato con qualcuna delle sue compagne", per cui le convinzioni religiose erano del tutto irrilevanti.

Neppure con il ricorso per cassazione è stato affrontato espressamente il punto della decisione impugnata, ossia la genericità dell'impugnazione, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le argomentazioni dell'atto dell'appello, come già osservato dalla Corte bolognese, con una dotta quanto generica digressione sulla religione professata dal (omissis) e sulle sue tradizioni culturali.

Pertanto, essendo il motivo di appello dedotto dal ricorrente palesemente privo del carattere della specificità, secondo l'interpretazione consolidatasi con la sentenza delle Sez. Un. del 27/10/2016, n. 8825, si palesa la infondatezza manifesta del ricorso proposto.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2021

Il consigliere estensore
Riccardo Amoroso

Il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 FEB 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzio